



FOGLIO INFORMATIVO FIDO IN CONTO CORRENTE AI NON CONSUMATORI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Cassa Raiffeisen di San Martino in Passiria Società cooperativa

Via Giovo n. 7 - 39010 – San Martino in Passiria

Tel.: 0473 641 267 - Fax: 0473 650 125

E-mail: info@raikastmartin.it Sito internet: www.raikastmartin.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Bolzano n. 9061

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 3670.7.0 - cod. ABI 08226

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A145322

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

L'apertura di credito descritta nel presente foglio informativo è riservata a:

- clienti che non rivestono la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. A) del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005),
- clienti che rivestono la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. A) del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005), che richiedono la stipula del contratto "per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale" al di fuori ambito di applicazione degli artt. 121 e seguenti del D.Lgs 385/93 (Testo Unico Bancario).

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

TAEG calcolato in caso di tasso variabile indicizzato all'Euribor (socio)						
Per un affidamento di: € 10.000,00	Tasso Annuo Effettivo Globale	Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva				
Durata del finanziamento (mesi): 3	(TAEG): 11,36%					
Per un affidamento di: € 10.000,00	Tasso Annuo Effettivo Globale	Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva				
Durata del finanziamento (mesi): 12	(TAEG): 10,76%					
TAEG calcolato in caso di tasso variabile indicizzato all'Euribor (non socio)						
Per un affidamento di: € 10.000,00	Tasso Annuo Effettivo Globale	Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva				
Durata del finanziamento (mesi): 3	(TAEG): 11,63%					
Per un affidamento di: € 10.000,00	Tasso Annuo Effettivo Globale	Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva				
Durata del finanziamento (mesi): 12	(TAEG): 11,01%					

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

Importo totale del credito	Illimitato
Durata	tempo determinato o indeterminato
Tipo di contratto di credito	Fido in conto corrente a tempo determinato oltre tre mesi

TASSI

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (entro fido)	FIDO TASSO VARIABILE SOCIO: entro fido: Tasso variabile: MEDIA EURIBOR 3M-360G-ADEG.MEN (Attualmente pari a: 2,456%) + 6,25 punti perc. Minimo: 6,25% Massimo: 99,99999% Valore effettivo attualmente pari a: 8,706% media Euribor 3 mesi 360 giorni, amministrato da European Money Markets Institute (EMMI) e rilevato dal "Sole 24ore"; adeguamento mensile. Rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente. FIDO TASSO VARIABILE NON SOCIO: entro fido: Tasso variabile: MEDIA EURIBOR 3M-360G-ADEG.MEN (Attualmente pari a: 2,456%) + 6,5 punti perc. Minimo: 6,5% Valore effettivo attualmente pari a: 8,956% media Euribor 3 mesi 360 giorni, amministrato da European Money Markets Institute (EMMI) e rilevato dal "Sole 24ore"; adeguamento mensile. Rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente.
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (extra-fido)	FIDO TASSO VARIABILE SOCIO: Tasso variabile: MEDIA EURIBOR 3M-360G-ADEG.MEN (Attualmente pari a: 2,456%) + 8,25 punti perc. Minimo: 8,25% Massimo: 99,99999% Valore effettivo attualmente pari a: 10,706% media Euribor 3 mesi 360 giorni, amministrato da European Money Markets Institute (EMMI) e rilevato dal "Sole 24ore"; adeguamento mensile. Rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente. FIDO TASSO VARIABILE NON SOCIO: Tasso variabile: MEDIA EURIBOR 3M-360G-ADEG.MEN (Attualmente pari a: 2,456%) + 8,5 punti perc. Minimo: 8,5% Valore effettivo attualmente pari a: 10,956% media Euribor 3 mesi 360 giorni, amministrato da European Money Markets Institute (EMMI) e rilevato dal "Sole 24ore"; adeguamento mensile. Rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente.

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione (ad esempio il tasso Euribor) fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Commissione onnicomprensiva annuale	FIDO TASSO VARIABILE SOCIO: 2% annuale FIDO TASSO VARIABILE NON SOCIO: 2% annuale
Commissione di istruttoria veloce (extra-fido)	Si veda apposita Sezione

Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca

Tasso di Mora	Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura
Il tasso degli interessi di mora può essere modificato con l'accordo delle parti	
Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV)	

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

- nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre;
- quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;
- quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento;
- quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.

La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelevamento contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un'attività di istruttoria veloce.

Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso.

La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

- a) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre;
- b) quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;
- c) quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento;
- d) quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.

La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelevamento contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un'attività di istruttoria veloce.

Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso.

Commissione istruttoria veloce / Rapporti affidati	FIDO TASSO VARIABILE SOCIO: fino a € 500,00: € 0,00 oltre: € 6,50 FIDO TASSO VARIABILE NON SOCIO: fino a € 500,00: € 0,00 oltre: € 6,50
Numero minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di una CIV e quella successiva	FIDO TASSO VARIABILE SOCIO: Non prevista FIDO TASSO VARIABILE NON SOCIO: Non prevista
Importo minimo di incremento di sconfinamento per l'applicazione della CIV	Non prevista
Importo minimo di sconfinamento per l'applicazione della CIV	Vedi descrizione della spesa
Massimo applicabile per la commissione istruttoria veloce / Rapporti affidati	FIDO TASSO VARIABILE SOCIO: € 99.999,99 FIDO TASSO VARIABILE NON SOCIO: € 99.999,99

CAPITALIZZAZIONE

Conteggio interessi dare	Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto.
Riferimento calcolo interessi	Anno civile

Condizioni di prelievo

Modalità e tempi con i quali il cliente può utilizzare il credito

Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità

SPESE

Spese per la stipula del contratto

Spese collegate all'erogazione del credito € 0,00

Imposte e tasse presenti e future Nella misura effettivamente sostenuta

Oneri sostenuti dal cliente

Spese di perizia a carico del cliente

Oneri pagati a confidi a carico del cliente

Spese per la gestione del rapporto

Spese per l'invio massivo di comunicazioni periodiche (per documento) - spese di spedizione incluse

FIDO TASSO VARIABILE SOCIO:
In forma cartacea: € 0,59
In forma elettronica: € 0,00
FIDO TASSO VARIABILE NON SOCIO:
In forma cartacea: € 0,59
In forma elettronica: € 0,00

Lettera di sollecito € 50,00

Spese collegate al rinnovo del credito € 0,00

Spese di ricerca e copia singolo documento archiviato in formato elettronico (per documento) - spese di spedizione escluse € 2,74 + spese di spedizione

Spese di ricerca e copia singolo documento archiviato in formato cartaceo (per documento) - spese di spedizione escluse € 7,00 + spese di spedizione

Polizze assicurative associate al finanziamento

Il Cliente ha la facoltà di recedere entro 60 giorni dalla sottoscrizione di qualunque tipo di polizza connessa al finanziamento, sia essa facoltativa oppure obbligatoria per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni.

Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso su una polizza obbligatoria, dovrà provvedere a sostituire la polizza con una analoga alternativa, reperita autonomamente sul mercato e avente i requisiti minimi richiesti.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato in filiale e sul sito internet.

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelievi, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il Cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso previsto nel contratto, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

60 giorni ricevimento della richiesta del cliente

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (Pec) a:

Cassa Raiffeisen San Martino in Passiria
Ufficio Reclami
Via Giovo n.7 – 39010 – San Martino in Passiria
Fax: 0473/641448
E-mail: info@raikastmartin.it
Pec: rk.st.martin@actaliscertymail.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

<i>Euribor (Euro Interbank Offered Rate)</i>	<i>tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso variabile del finanziamento</i>
<i>Spread</i>	<i>Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.</i>
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato, in caso di ritardo nel pagamento, sulle somme dovute dal cliente e divenute esigibili da parte della Banca.
Commissione per la messa a disposizione delle somme (o Commissione sull'accordato)	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità prevista nel contratto.
Indicatore Sintetico di Costo (ISC)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti e, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore

	ad otto punti percentuali, accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
--	--